

# BOLLETTINO



# UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA SOMALA

Anno V

Mogadiscio, 10 Aprile 1965

Suppl. n. 3 al n. 4

Publicazione Mensile

Direzione e Redazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

**PREZZO:** Sh. So. 15 per numero — Arretrati il doppio — **ABBONAMENTI:** Annuo per la Somalia Sh. So. 100. Estero Sh. So. 150 — L'abbonamento in qualunque tempo richiesto, decorre dal 1° gennaio e l'abbonato riceverà i numeri arretrati — **INSERZIONI:** per ogni riga o spazio di riga Sh. So. 2 — Le inserzioni si ricevono presso la Direzione del Bollettino. L'importo degli abbonamenti e delle inserzioni deve essere versato all'Ufficio Tesoreria.

## SOMMARIO



### PARTE PRIMA

#### LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO 3 Aprile 1965, n. 92 — *Regolamento per il funzionamento della Cassa di Conguaglio per il pagamento delle spese di trasporto dello zucchero.*

Pag. 3

---

### PARTE SECONDA

DISPOSIZIONI, COMUNICATI AVVISI, VARIE

N. N.

**PARTE PRIMA**

**LEGGI E DECRETI**

**D. M. 8 Aprile 1965, N. 92.**

**Regolamento per il funzionamento della Cassa di Conguaglio per il pagamento delle spese di trasporto dello zucchero.**

**IL MINISTRO**

VISTO l'articolo 83 della Costituzione;

VISTO il D.P.R. n. 91 del 3 Aprile 1965, B. U. Suppl. N. 2 al N. 4 del 10 Aprile 1965.

RITENUTO necesario fissare le norme di funzionamento della Cassa Conguaglio per le spese di trasporto dello zucchero istituita col D.P.R. sopracitato;

**DECRETA:**

**Art. 1.**

E' approvato il Regolamento per il funzionamento della Cassa di Conguaglio per il pagamento delle spese di trasporto dello zucchero da Giohar ai magazzini regionali o distrettuali allegato al presente decreto.

**Art. 2.**

Il presente Decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Somalia.

Mogadiscio, li 8 Aprile 1965.

**IL MINISTRO**

**Osman Mohamed Adde Ali**

*VISTO e Registrato - Reg. n. 1 Foglio n. 30.*

*Mogadiscio, li 8 Aprile 1965.*

*Il Sostituto Magistrato ai Conti:*  
**Dr. MOHAMED HAGI OSMAN**

## REGOLAMENTO DELLA CASSA CONGUAGLIO SPESE TRASPORTO ZUCCHERO



Con D.P.R. 91 del 3 Aprile, 1965, supplemento n. 2 al n. 4 del 10-4-1965 è stata istituita la cassa conguaglio per il pagamento delle spese di trasporto dello zucchero di produzione nazionale dai magazzini SNAI di Giohar ai magazzini regionali di vendita.

La cassa conguaglio è amministrata dalla S.N.A.I. sotto il controllo del Ministero Industria e Commercio e dovrà funzionare secondo il seguente regolamento.

1.) Alla cassa andranno versati, a cura e responsabilità della S.N.A.I., Shs. So. 13,— per ogni quintale di zucchero venduto art. 1 D.P.R. n. 91 del 3 Aprile 1965.

2.) I pagamenti delle spese di trasporto, sulla base delle tariffe fissate per i vari percorsi dall'art. 3 del D.P.R. n. 91 del 3 Aprile verranno liquidati alle Cooperative, a valere sui fondi accantonati come dal precedente punto 1, dietro presentazione delle fatture quindicinali che le singole Cooperative dovranno presentare alla S.N.A.I. secondo le norme appresso stabilite.

Il pagamento verrà effettuato per contanti a presentazione fattura.

3.) All'atto del prelievo dello zucchero dai magazzini S.N.A.I. di Giohar le singole Cooperative dovranno presentare, oltre alla contabile bancaria attestante l'avvenuto versamento alla S.N.A.I. dell'importo corrispondente al quantitativo di zucchero richiesto un apposito buono di prelevamento — su carta intestata — sul quale andranno chiaramente indicati i quintali di zucchero da prelevare, il numero di targa dell'automezzo inviato per il prelievo, nonché il magazzino regionale di destinazione dello zucchero.

Il buono di prelevamento dovrà essere firmato dal legale rappresentante della Cooperativa. Tale buono dovrà essere fatto visitare a cura dell'autotrasportatore, dal Comandante della Polistazione del luogo di destinazione dello zucchero all'atto dell'arrivo della merce al magazzino regionale.

Le fatture quindicinali che le singole Cooperative presenteranno alla S.N.A.I. per ottenere il pagamento delle spese di trasporto, verranno ritenute valide e pertanto liquidate solo e se corredate dei singoli buoni di consegna firmati dai Comandanti delle Polistazioni, come sopra specificato.

4.) Mensilmente la S.N.A.I. sarà tenuta a presentare al Ministero dell'Industria e Commercio un prospetto della situazione della cassa conguaglio riportante gli estremi sia dei fondi accantonati che dei pagamenti effettuati per le spese di trasporto alle singole Cooperative.